

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Spettabile Clientela

LORO SEDI

Varese, 28 gennaio 2019

Oggetto: Legge di bilancio 2019; legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018.

Gentile Clientela,

nell'attesa dei numerosi decreti attuativi che renderanno operative buona parte delle misure introdotte, analizziamo in sintesi le novità contenute nella *Legge di bilancio 2019* in tema di fisco, imprese e famiglie.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori auguri per un sereno anno nuovo.

REGIME FORFETARIO L. 190/2014

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario mentre non viene modificata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Possesso di partecipazioni

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle SRL non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano **intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta**.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario **decorrono dall'1.1.2019**. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 viene istituita un'imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell'intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro (limite ragguagliato ad anno), nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, alle condizioni previste per il regime forfetario ex L. 190/2014, che abbiamo descritto nella presente. **Naturalmente questo nuovo regime sarà oggetto di una successiva circolare nell'imminenza della sua entrata in vigore.**

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

SANATORIA DEI RUOLI E CARTELLE DI PAGAMENTO

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.

Devono trattarsi di debiti di **persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro**. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.

Ambito applicativo

La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.

Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:

- derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta;
- emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati.

Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS (Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Bisogna pagare l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Gli "altri interessi", a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con l'apposita domanda all'Agente della riscossione da presentare, **entro il 30 aprile 2019**, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).

L'invio della domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli e, di conseguenza, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi amministrativi e ipoteche.

Controllo sull'indice ISEE

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.

Versamenti

Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:

- 35% con scadenza 30.11.2019;
- 20% con scadenza 31.3.2020;
- 15% con scadenza il 31.7.2020;
- 15% con scadenza il 31.3.2021;
- 15% con scadenza il 31.7.2021.

A decorrere dall'1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Implicazioni con la c.d. "rottamazione dei ruoli"

L'istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.

Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall'ISEE).

In tal caso le somme potranno essere versate in 17 rate:

- la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;
- le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall'1.12.2019.

TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI

A partire dall'1.1.2020, entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015, introdotto dall'art. 17 del DL 119/2018, e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.

A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l'attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio) nella forma di un credito d'imposta riconosciuto direttamente all'acquirente. Quest'ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:

- viene registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME SPECIALE L. 398/91

I soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91:

- sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica se hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
- si assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta se, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 65.000,00 euro.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni, contro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Possono beneficiare della misura in commento tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017** e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari").

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti "solari", del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali; dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER UTILI REINVESTITI

Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.

Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni). Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

Il reddito complessivo netto dichiarato può essere assoggettato **all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali** (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

- degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

In altre parole l'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Con riferimento ai soggetti IRPEF, l'agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote IRPEF ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell'agevolazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, i beni immateriali.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 1° gennaio 2019, per i soggetti "solari").

IPER-AMMORTAMENTI (art. 1 comma 9 legge 232/2016)

La maggiorazione prevista per i c.d. "iper-ammortamenti" viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.

In particolare, **la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:**

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

ABROGAZIONE DELL'ACE

È stata abrogata l'ACE (agevolazione per la crescita economica di cui all'art. 1 del DL 201/2011) che consentiva di portare in deduzione dal reddito d'impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

L'agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%, rispetto a quello dell'1,6% applicato per il periodo d'imposta precedente.

Dal 2019 l'agevolazione è, invece, soppressa: sarà, però, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018 (esse derivano da incrementi di patrimonio netto non sfruttati in quanto il reddito d'impresa era inferiore a quello agevolabile, o l'impresa era in perdita).

RIVALUTAZIONE DEL COSTO OVVERO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

La legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30 giugno 2019 cade di domenica):

- un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato verso l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadranno il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

Il provvedimento di riapertura dei termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

- l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data dell'1.1.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data dell'1.1.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

CEDOLARE SECCA

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:

- viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva alle locazioni di immobili commerciali classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozzi o botteghe"), di superficie non superiore a 600 metri quadrati;
- viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dal 2021.

Anche la "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:

- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- produttivi di redditi fondiari.

La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova **applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019** (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura "a regime", ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.

Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati con **aliquota del 21%**. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.

Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

Viene prevista la misura generale del 25% delle spese sostenute e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti *start up* e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").

La normativa dispone che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

CREDITO D'IMPOSTA PER FORMAZIONE

Viene prorogato, per il 2019, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Alle piccole imprese l'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuo di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese, l'agevolazione spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuo di 300.000,00 euro.

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuo di 200.000,00 euro.

ABROGAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA "IRAP"

Viene abrogata la norma che prevedeva il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, privi di dipendenti.

Si ritiene che la soppressione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1.1.2019 (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

CREDITO D'IMPOSTA PER MANUTENZIONE E RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI

Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta, di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

Possono accedere al credito d'imposta sia le persone fisiche e gli enti non commerciali che i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Lo "Sport bonus" è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CONSULENZE SPECIALISTICHE

Viene previsto, per le PMI (piccole e medie imprese), un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal *Piano Impresa 4.0*, ivi compreso l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il *voucher* è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti "solari", nella misura pari al 50% dei costi sostenuti (entro il limite massimo di euro 40.000,00) per le micro e piccole imprese e nella misura del 30% dei costi sostenuti (entro il limite massimo di euro 25.000,00) per le medie imprese.

In caso di adesione a un contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

PROPROGA DETRAZIONI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Vengono prorogate, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti:

- nella misura del 65% delle spese sostenute, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi - ad esempio la sostituzione degli infissi, l'aliquota della detrazione spettante è del 50%);
- nella misura del 50% delle spese sostenute, in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;
- nella misura del 36% delle spese sostenute, in relazione agli interventi riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, nel limite massimo di spesa di 5.000 euro.

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

AGEVOLAZIONI FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Viene prevista, a favore di nuclei familiari con tre o più figli (almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021), ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%:

- l'assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici;
- la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.

Potranno essere oggetto di assegnazione gratuita:

- una quota del 50% dei *"terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio"*;
- una quota del 50% dei terreni agricoli abbandonati o incolti individuati dai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, affinché potessero essere dati in concessione a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene.

Viene specificato che, per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

I terreni in questione saranno assegnati ai soggetti sopra individuati per un periodo non inferiore a 20 anni.

Viene previsto che ai nuclei familiari che accedono alla suddetta concessione di terreni sia concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

I criteri e le modalità di attuazione delle misure sopra illustrate saranno definiti con decreto interministeriale.

(Giuseppe Guida)

